

Sub fide juramenti

Don Salento è il parroco da circa 30 anni di un paese di montagna, posto ai bordi dell'Italia nostra.

Conosce tutte le famiglie, ne battezzò tutti i figlioli nati: è il vero « pastor bonus ».

Sa che Colombino e Manuela sono fidanzati e quando a lui si presentano per la dichiarazione ufficiale è davvero contento.

Fissa gli appuntamenti, anzi (avendo un ritaglio di tempo) compila minuziosamente il Mod. I, quello proprio adatto per il consenso pre-matrimoniale.

Al giorno e all'ora fissata vengono i due e « firmate qui, non perdiamo tempo, nè voi, nè io. Portate al Municipio questa richiesta di pubblicazioni. Vi conosco assai bene e tutte le pratiche burocratiche sono proprio inutili. Se fosse successo qualche cosa mentre tu Colombino eri per il lavoro all'estero, tua mamma me l'avrebbe detto ».

Difatti Colombino era stato all'estero, si era impegnato con Cervona, l'aveva sposata civilmente, ed aveva poi divorziato, senza che la mamma (e quindi il parroco) lo sapesse.

E' proprio vero che sempre si conoscono bene i propri parrochiani e che tutte le pratiche pre-matrimoniali sono sempre ed esclusivamente burocratiche?

Non c'è un giuramento da promettere?

E' *ad libitum* o è obbligatorio farlo emettere?

DE JUREIURANDO

Can. 1316: « § 1. Jusiurandum, idest invocatio nominis divini in testem veritatis, praestari nequit, nisi in veritate, in iudicio et in iustitia.

§ 2. Jusiurandum quod canones exigunt vel admittunt, per procuratorem praestari valide nequit ».

Per cui si comprende bene come, nelle pratiche pre-matrimoniali, sia necessario che *personalmente* lo sposo faccia gli opportuni giuramenti e come non sia lecito servirsi del procuratore.

La « Rivista Diocesana Milanese » (gennaio 1957) pubblicava:

NOTIFICAZIONE SULL'ESAME CANONICO PREMATRIMONIALE DEGLI SPOSI

Se è vero che a norma del Codice di diritto canonico il matrimonio può essere contratto anche per procura (can. 1089-1091), l'esame previo degli sposi, esame descritto con tanta abbondanza di particolari dalla *Instructio* della S. Congregazione de disciplina Sacramentorum del 29 giugno 1941 (« A.A.S. », 33, 279-307), *non dovrà mai, in nessun caso, essere subito per procura, ma sempre e solo personalmente dagli interessati.*

Qualora lo sposo non possa, anche solo per grave incomodo, presentarsi personalmente al parroco *cui ius est assistendi matrimonio*, detto parroco richiederà al parroco dello sposo che faccia lui l'esame prescritto. E' da

notare, tuttavia, che per questo esame non è necessaria nessuna delega, perchè il parroco dello sposo lo può fare lui, sia di sua iniziativa, che per richiesta dello sposo stesso (*Instructio*, I, b).

Questo vale pure nel caso che la sposa, per qualche grave motivo, non possa presentarsi al parroco che dovrà assistere al matrimonio. Si faccia l'ipotesi di una giovane che si trova a servizio in un paese lontano e che abbia difficoltà a tornare due volte alla sua parrocchia, prima per il così detto consenso, e poi per il matrimonio. In questo caso il parroco chiederà al parroco dove la sposa risiede che faccia lui l'esame prescritto.

In nessun caso mai si potrà accettare la dichiarazione di un procuratore, anche munito di mandato speciale; è la natura stessa di questo esame che esclude di essere fatto *per alium*, nè si può fare il paragone per le pubblicazioni matrimoniali che possono essere richieste anche per procura ».

La Sacra Congregazione dei Sacramenti il 29 giugno 1941 emanò l'apposita citata Istruzione sul *Processetto prematrimoniale*, ove fra l'altro dice:

« In ogni tempo la Chiesa ha usato particolare diligenza perchè il contratto matrimoniale, istituito da Dio al principio dell'umanità ed elevato nella nuova legge da Nostro Signore Gesù Cristo alla dignità di sacramento, non fosse soggetto ad alcun pericolo di *irriverenza o nullità*, stabilendo a ciò provvedimenti conformi al suo sacro carattere. Quanto fulgida poi sia la santità delle nozze cristiane lo ha di recente dimostrato l'enciclica *Casti connubii* pubblicata il 31 dicembre 1930 dal Santo Padre Pio XI di f. m., con cui bellamente si richiamano all'attenzione la genuina natura, le nobilissime prerogative e gli egregi fini del consorzio coniugale ».

Nell'appendice, in capo all'allegato I, prescrive: « Dopo aver ricordato allo sposo (alla sposa) la santità del giuramento e la gravità delle pene che si incorrono dagli spergiuri, nonchè la solennità dell'atto che sta per compiere, il parroco inviterà lo sposo (sposa) ad invocare il Nome di Dio come testimonio della verità, toccando il S. Vangelo e pronunziando la seguente formula:

" Io... giuro di dire tutta e la sola verità su quanto sarò interrogato (interrogata) " ».

Indi rivolgerà loro le seguenti domande separatamente, cioè allo sposo assente la sposa, ed alla sposa assente lo sposo ».

E' possibile credere che tale prescrizione sia *sub levi*?

Risponde la Sacra Congregazione dei Sacramenti con la Istruzione del 29 giugno 1941, già citata:

« N. 2: Tutti sanno che commettono una grave ingiuria contro il sacramento e quindi si macchiano di grave colpa gli sposi, i quali si accostano al matrimonio senza osservare le leggi che la Chiesa ha diligentemente stabilito affinchè le nozze siano contratte lecitamente e, quel che più conta, validamente, ed inoltre riescano adatte a produrre gli ubertosi frutti del sacramento. Di questa ingiuria e di questa colpa si rendono complici quei ministri della Chiesa, i quali, ancorchè solo per poca avvedutezza, ammettono gli sposi alla celebrazione di nozze proibite, trascurando il grave obbligo loro imposto di indagare accuratamente perchè esse non si contraggano contro le leggi canoniche.

A questo scopo la Chiesa ha imposto ai Pastori di anime di stabilire

per i parroci, loro soggetti, delle norme adatte alle indagini preliminari da eseguirsi con diligenza ed in tempo opportuno, affinché nulla ostacoli la celebrazione del matrimonio; e parimenti, qualora esistano impedimenti, procurino con efficacia che siano tolti, o in caso contrario, rimandino i promessi sposi senza aver contratto il vincolo. Questo dovere è anche contenuto nel can. 1020 § 3 del Codice di D. C., di cui giova riferire le parole:

« § 1. Parochus cui ius est assistendi matrimonio, opportuno antea tempore, diligenter investiget num matrimonio contrahendo aliquid obstet.

§ 2. Tum sponsus tum sponsam etiam seorsum et caute interroget num aliquo detineantur impedimento, an consensum libere, praesertim mulier, praestent, et an in doctrina christiana sufficienter instructi sint, nisi ob personarum qualitatem haec ultima interrogatio inutilis appareat.

§ 3. Ordinarii loci est peculiare normas pro huiusmodi parochi investigatione dare ».

Come apparisce dalla gravità dell'argomento, il dovere dell'indagine incombe *sub gravi* al parroco; nè egli se ne può dispensare, ancorchè sia moralmente certo che nulla si oppone alla valida e lecita celebrazione del matrimonio. L'esame deve essere compiuto personalmente dal parroco, tranne che lo scusi una giusta causa ».

CONCLUSIONE

Sappiamo tutti di quanta importanza e gravità sia la celebrazione del solo matrimonio canonico, senza la trascrizione al civile.

Nel caso è davvero impossibile ottenere gli effetti civili.

Colombino, cittadino italiano, non potrà mai avere riconosciuto in Italia il proprio divorzio ottenuto all'estero.

L'osservanza delle leggi di S. Madre Chiesa, anche in questo caso, sono sagge e prudenti.

CAN. PIETRO SPADA

dell'Ufficio Matrimoniale nella Curia Arcivescovile di Milano

C. OGGIONI - G. BIFFI

Introduzione alla vita liturgica

L'opera di C. Oggioni e G. Biffi si rivolge ai laici di una certa cultura e di una certa formazione religiosa per aiutarli ad entrare in un campo poco o punto conosciuto, quello della liturgia cattolica, per aiutarli a comprenderne la sostanza interiore e ad attingere il valore vitale che essa contiene e comunica.

Non si tratta di una monografia scientifica, ma, come dice il titolo, di una « introduzione », che si propone di dare le nozioni indispensabili e insieme di creare il clima psicologico-spirituale richiesto per partecipare alla liturgia come sorgente e manifestazione di vita cristiana.

Volume in 16° di pagine 308, L. 1000

Edizioni « Vita e Pensiero » - Milano